

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Ordinanza sugli emolumenti dell'AFC, OEm-AFC)

del 21 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 84 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009² sull'IVA;

visti gli articoli 183 e 195 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Principi

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in particolare per le seguenti prestazioni:

- a. perizie e informazioni scritte;
- b. corsi di formazione;
- c. informazioni dettagliate o complesse che il richiedente può riutilizzare sul piano economico;
- d. statistiche dettagliate o complesse che devono essere allestite appositamente;
- e. riproduzione di documenti e di dati in relazione alle richieste di consultazione di atti, comprese le richieste di consultazione di atti in caso di provvedimenti speciali d'inchiesta ai sensi degli articoli 190–195 LIFD.

² Riscuote anche emolumenti nel settore dell'IVA per:

- a. decisioni, la cui emanazione ha richiesto dispendiose procedure probatorie imputabili al contribuente;
- b. operazioni inutili causate dal contribuente.

³ Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale.

RS 642.31

¹ **RS 172.010**

² **RS 641.20**

³ **RS 642.11**

Art. 2 Applicabilità di altre ordinanze

¹ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti (OgeEm).

² L'ordinanza del 25 novembre 1974⁵ sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d'inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera e.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.

² La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste.

³ Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l'AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

⁴ Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all'allegato.

Art. 4 Esborsi

¹ Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un'attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all'articolo 6 OgeEm⁶ nonché le indennità ai testimoni.

² I testimoni ricevono un'indennità:

- a. fra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore a mezza giornata;
- b. fra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario alla trasferta, è superiore a mezza giornata.

³ In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un'indennità compresa, di regola, fra 25 e 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata.

⁴ Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all'indennità prevista per i testimoni.

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 313.32

⁶ RS 172.041.1

Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 23 agosto 1989⁷ sugli emolumenti per le prestazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU 1989 1769, 1993 1494, 2006 4705

Allegato
(art. 3 cpv. 4)

Emolumenti per la riproduzione di documenti e di dati in relazione a una domanda di consultazione di atti

Franchi al pezzo

Riproduzione di documenti in forma cartacea

– Copie A4 in bianco e nero	0,20
– Copie A3 in bianco e nero	0,40
– Copie A4 a colori	1.—
– Copie A3 a colori	1,20
– Copie A4 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali	2.—
– Copie A3 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali	2,20

Riproduzione di dati in forma elettronica

– Supporto elettronico, a seconda della capacità del supporto di memorizzazione	Da 5.– a 80.–
---	---------------
